

Servizio Sanitario Regionale - Azienda USL Umbria n.1

Delibera del Direttore Generale n. 882 del 13/08/2015

Oggetto: Convenzione tra la USL Umbria n. 1 e la Confraternita di Misericordia di Tavernelle - Valnestore per l'effettuazione di trasporti sanitari □ Approvazione schema di convenzione

Proponente: UO Affari Generali Istituzionali-Gestione Legale Sinistri

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 4957 del 12/08/2015 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo - Dr. Domenico BARZOTTI

il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Diamante PACCHIARINI

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe LEGATO)*

Sostituito dal dott. Diamante PACCHIARINI
ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 502 /1992

* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

Oggetto: Convenzione tra la USL Umbria n. 1 e la *Confraternita di Misericordia di Tavernelle - Valnestore* per l'effettuazione di trasporti sanitari – Approvazione schema di convenzione

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

che con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1324 del 2/10/2002 e successiva nota esplicativa prot. n. 190700 del 6/12/2006, sono state impartite direttive vincolanti in ordine alla regolamentazione del servizio dei trasporti degli infermi, stabilendo che sono a carico delle Aziende Sanitarie i trasporti di pazienti che *“non sono trasportabili con i comuni mezzi di trasporto e necessitano di barella per essere mobilizzati dal proprio domicilio o dalle strutture residenziali regionali per non autosufficienti”*.

che, successivamente, L. R. n. 18 del 12/11/2012 *“Ordinamento del Servizio sanitario regionale”* all'art. 58 comma 4 ha stabilito testualmente che *“Il trasporto sanitario e prevalentemente sanitario è affidato a soggetti autorizzati ed accreditati secondo la disciplina prevista nel regolamento di cui al comma 6 con il seguente ordine di priorità:*

- con convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato, con la Croce Rossa Italiana, con le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18 del D.Lgs. 502/1992, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute al fine di garantire l'espletamento del servizio di interesse generale. Le convenzioni sono rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici. I soggetti con i quali si stipulano le convenzioni devono essere in regola con le norme sulla contrattazione collettiva nazionale”.

- con contratti a titolo oneroso stipulati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi”.

RILEVATO:

che con DGRU n. 207 del 2/3/2015 *“Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario in attuazione dell'art. 58, commi 4 e 6 della L. R. n. 18 del 12/11/2012”* la Regione Umbria ha emanato il regolamento di cui all'articolo sopra citato;

che l'art. 2 della DGRU n. 207/2015 ribadisce che *“Il trasporto sanitario è affidato dalle aziende sanitarie regionali a soggetti autorizzati ed accreditati secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 58 comma 4 della L. R. n. 18/2012 nel caso che le Aziende stesse non siano in grado di assicurare tale attività”* e, il successivo art. 6, stabilisce che *“I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono l'attività di trasporto nel territorio regionale mediante rapporto contrattuale e/o convenzionale con le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.....si intendono provvisoriamente autorizzati ed accreditati fino al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento”*;

VISTA la nota del 27/1/2015 con la quale la *Confraternita di Misericordia di Tavernelle – Valnestore*, con sede in Tavernelle (PG) Via della Libertà n. 71, ha chiesto a questa USL di poter stipulare una convenzione per l'effettuazione di trasporti sanitari, dichiarandosi disponibile ad effettuare i servizi di trasporto infermi e di primo soccorso nel territorio del Comune di Tavernelle e della Valnestore (Comuni di Piegara, Panicale, Fontignano, Castiglione della Valle e Montepetriolo);

VISTA, altresì, la successiva nota del 15/7/2015, acquisita al protocollo n. 66478 del 15/7/2015, con la quale la predetta *Confraternita* ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di essere provvisoriamente accreditata ai sensi del regolamento sopra riportato, in quanto, a decorrere da marzo u.s., è titolare di una convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Perugia per il trasporto sanitario ordinario per pazienti ricoverati presso l'Azienda;

DATO ATTO:

che la *Confraternita di Misericordia di Tavernelle - Valnestore* è una ONLUS iscritta al Registro Regionale Umbro delle organizzazioni del volontariato al n. 906 con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 2046 del 14/3/2014, nel Settore Attività Sociali - “*Assistenza ai bisognosi attraverso opere di misericordia e di carità; pronto soccorso; trasporto malati e disabili a seconda delle loro esigenze socio-sanitarie; interventi in caso di pubblica calamità*”;

che ai sensi dell'art. 7 della L. 11 agosto 1991 n. 266 “*Legge quadro sul volontariato*”, lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nei registri della Regione.

che, pertanto la predetta *Confraternita* si trova nelle condizioni giuridiche previste dalla predetta normativa per poter intrattenere rapporti con questa U.S.L., compresa la copertura assicurativa di cui all'art. 4 della citata L. n. 266/1991;

che inoltre, come da dichiarazione della medesima del 15/7/2015, la *Confraternita*, essendo provvisoriamente autorizzata ai sensi dell'art. 6 della DGRU n. 207 del 2/3/2015 “*Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario in attuazione dell'art. 58, commi 4 e 6 della L. R. n. 18 del 12/11/2012*”, è dotata anche dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale per poter intrattenere rapporti convenzionali con questa Azienda;

che, in ogni caso, la *Confraternita* si impegna ad adeguarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, ai requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione regionale, come previsto dall'art. 6 della DGRU citata;

SENTITA la Centrale Operativa Trasporti, che ha fatto presente la necessità di stipulare una convenzione con la *Confraternita di Tavernelle Valnestore* per poter far fronte ai trasporti sanitari nelle zone coperte dalla medesima (Comune di Tavernelle e territorio della Valnestore comprendente i Comuni di Piegaro, Panicale, Fontignano, Castiglione della Valle e Montepetriolo), prevedendo un monte chilometrico da utilizzare dalla data della stipula della convenzione fino alla fine dell'anno pari a Km. 5.000;

RITENUTO, pertanto, di poter stipulare una convenzione per l'effettuazione dei trasporti sanitari di soggetti barellati o non trasportabili con i comuni mezzi di trasporto alle seguenti condizioni:

DURATA: dalla data della stipula fino al 31/5/2016, al fine di un allineamento nella scadenza delle convenzioni con le altre Misericordie.

RIMBORSO: rimborso spese pari ad € 0,60/Km. a fronte di una previsione chilometrica di Km. 10.000 per il periodo di vigenza della convenzione, per un importo complessivamente presunto di € 6.000,00 a titolo esclusivo di rimborso spese.

IMPEGNO della *Confraternita* ad osservare quanto previsto dall'art. 6 della DGRU n. 207 del 2/3/2015 “*Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e*

prevalentemente sanitario in attuazione dell'art. 58, commi 4 e 6 della L. R. n. 18 del 12/11/2012”, salvo ulteriori e diverse determinazioni che dovessero intervenire da parte della Regione Umbria.

TERRITORIO DI COMPETENZA: Comune di Tavernelle e territorio della Valnestore comprendente i Comuni di Piegaro, Panicale, Fontignano, Castiglione della Valle e Montepetriolo.

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera:

- 1) Stipulare con la *Confraternita di Misericordia di Tavernelle - Valnestore* la convenzione di cui al testo allegato, che decorrerà dalla data della stipula fino al 31/5/2016;
- 2) Stabilire che il costo presunto per le attività di trasporto sanitario per il periodo di vigenza della convenzione (dalla stipula fino al 31/5/2016) è pari ad € 6.000,00, a titolo esclusivo di rimborso spese, che sarà previsto nel Mastro 480 – 60 – 12 del Bilancio per l’anno 2015;
- 3) Comunicare la presente Delibera al POU, al Distretto del Trasimeno e alla Centrale Operativa Trasporti;
- 4) Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

**IL RESPONSABILE PO
AFFARI GENERALI
Dr.ssa M. Gabriella Stortoni**

**IL DIRIGENTE UO AFFARI GENERALI
ISTITUZIONALI E GESTIONE LEGALE SINISTRI
Avv. Giulia Silvestri**

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA N. 1
E LA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TAVERNELLE -
VALNESTORE PER L'INTEGRAZIONE NELL'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, TRASPORTO INFERMI
ED ALTRE ATTIVITA' DI TRASPORTO IN AMBITO LOCALE.**

Addì..... nella sede della USL Umbria n. 1 in Perugia, via
Guerra 21, in carta semplice ai sensi dell'art.8 della legge 11/8/1991
n.266 ed in tre originali.

TRA

La Azienda USL Umbria n. 1 con sede in Perugia, via Guerra 21,
P.IVA / C.F. 03301860544 rappresentata dal Direttore Generale pro
tempore Dr. Giuseppe Legato, nato a Taurianova (RC) il giorno 16
marzo 1949, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della AUSL
Umbria n. 1 di Perugia, di seguito denominata USL,

E

**LA CONFRATERNITA di MISERICORDIA DI TAVERNELLE
VALNESTORE con sede in Tavernelle (PG) Via della Libertà n.
71,** (di seguito denominata MISERICORDIA) cod. fiscale
94149880547 rappresentata dal Sig. Baldini Maurizio, nato a
Perugia, il 24/3/1962, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della predetta
Misericordia.

PREMESSO CHE

LA FRATERNITA DI TAVERNELLE VALNESTORE con sede in TAVERNELLE, costituita con atto in data 27 dicembre 2013 del notaio Filippo Duranti di Perugia, rep. N. 58178, raccolta numero 21832, registrato a Perugia il 15-01-2014, è ONLUS iscritta al Registro Regionale Umbro al n. 906, con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 2046 del 14/3/2014, nel Settore attività sociali - Assistenza ai bisognosi attraverso opere di misericordia e di carità; pronto soccorso; trasporto malati e disabili a seconda delle loro esigenze socio-sanitarie; interventi in caso di pubblica calamità.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
- 2) Costituiscono oggetto della presente convenzione i servizi di trasporto autorizzati dalle competenti strutture della UsI nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1324 del 2/10/2002 e dalla nota esplicativa della Regione Umbria prot. n. 190700 del 6/12/2006, nonché dall'art. 58 della L. R. n. 18 del 12/11/2012:
 - a) per ricovero ordinario presso strutture ospedaliere della Regione Umbria ;
 - b) per esecuzione di esami strumentali o procedure terapeutiche presso strutture di diagnosi e cura della USL Umbria 1 o Aziende Ospedaliere della regione;
 - c) per accesso disabili verso servizi sanitari di riabilitazione;

- d) di ricoverati dimessi da ospedali della USL Umbria 1 in particolari condizioni ;
 - e) per trasferimenti di ricoverati da ospedali della USL Umbria 1 ad altre strutture sanitarie esclusivamente per motivi clinici;
 - f) di materiali biologici e campioni vari.
- 3) I servizi vengono affidati alla MISERICORDIA in via non esclusiva, per le zone e con le note indicate nell'art. 23, riservandosi la U.S.L. la possibilità di provvedere con mezzi e personale proprio, senza che la MISERICORDIA possa vantare diritti o aspettative di alcun genere, fermo restando che l'immissione nel servizio di eventuali nuovi soggetti non dovrà determinare una riduzione del chilometraggio previsto dal successivo art. 12. L'ampliamento dell'offerta MISERICORDIA in nuove zone o con modalità diverse non comporterà automaticamente il diritto di effettuare trasporti autorizzati dalla Usl.
- 4) Nella esecuzione dei trasporti di cui alla presente convenzione la MISERICORDIA si impegna a rispettare il Disciplinare per l'effettuazione dei trasporti sanitari attualmente in vigore.
- 5) I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelievo, dell'utente o del materiale autorizzato, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche

quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi imprevisti e vi sia urgenza, dovrà essere ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del centro preposto all'autorizzazione, in base a relazione del preposto della MISERICORDIA.

- 6) Nei servizi di trasporto andata e ritorno, i mezzi della Misericordia sosterranno nel luogo di andata in tutti i casi in cui la durata della sosta sia pari o inferiore alla somma del tempo occorrente per il ritorno e per una successiva andata, salvo che la sosta non pregiudichi l'effettuazione di altri trasporti. In tale caso il preposto della Misericordia dovrà consegnare il paziente al Servizio presso il quale lo stesso è stato accompagnato, purchè il Servizio di destinazione, in relazione al trattamento da eseguire, presupponga la presa in carico del paziente stesso e quindi nel periodo di attesa il paziente rimane in carico al vettore.
- 7) I servizi di trasporto potranno essere effettuati esclusivamente sulla base di apposita autorizzazione rilasciata alla MISERICORDIA, redatta da parte del competente responsabile della U.s.I. e con le modalità indicate nel Disciplinare di cui all'art. 4, ivi comprese quelle di cui all'articolo precedente e salvo quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 5.
- 8) La MISERICORDIA fornirà un elenco completo, costantemente aggiornato, dei mezzi messi a disposizione per i servizi oggetto della

Convenzione attestandone, sotto la propria esclusiva responsabilità l'idoneità sotto tutti i punti di vista: tecnici e sanitari. Quanto alla consistenza minima degli equipaggi la Misericordia dovrà di norma assicurare una presenza minima di personale a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate nella misura e con le caratteristiche sotto specificate:

- a) ambulanza per il trasporto sanitario e pulmino equipaggiato: - 1 autista e 1 barelliere con specifico addestramento nella attività di primo soccorso
- b) autovetture per trasporto di sangue o altri materiali biologici: 1 autista

Nell'elenco dovrà essere indicata la sede del normale stazionamento dei mezzi, nonché il referente telefonico per la effettuazione dei servizi.

- 9) Per ciascun mezzo di cui all'art. 8 la MISERICORDIA, sotto la propria esclusiva responsabilità, indicherà la compagnia assicuratrice che copre i rischi nei confronti dei pazienti trasportati sia per fatti dipendenti dai mezzi utilizzati che dalla circolazione e dal personale della MISERICORDIA ed i relativi massimali assicurati.

La U.s.l. si obbliga a comunicare con immediatezza alla MISERICORDIA ogni richiesta di risarcimento che dovesse pervenire alla medesima e che comporti il coinvolgimento diretto o indiretto della MISERICORDIA, la quale terrà indenne la U.S.L. da ogni danno conseguente sia a fatti dipendenti dai mezzi utilizzati, che dalla circolazione nonché dal personale della MISERICORDIA.

- 10) Per quanto concerne i mezzi di trasporto, la MISERICORDIA si impegna a rispettare quanto stabilito dal regolamento per la disciplina della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario pazienti approvato con Delibera del Direttore Generale di cui all'art. 4.
- 11) Per i servizi di trasporto di cui ai precedenti articoli nessun tipo di compenso può essere richiesto dalla MISERICORDIA o accettato. E' consentito il trasporto contemporaneo di pazienti autorizzati dalla Usl e di altri soggetti a condizione che la presenza di questi ultimi non pregiudichi in alcun modo la prestazione nei confronti dei pazienti Usl e non comporti costi aggiuntivi per la Usl stessa.
- 12) Per la copertura delle spese di trasporto , la U.s.l riconoscerà alla MISERICORDIA la somma (esente da Iva ai sensi dell'art.8 c.2 della legge 266/1991) di **euro 6.000,00** a titolo esclusivo di rimborso spese. Tale rimborso spese è determinato in funzione di una presunta percorrenza dei mezzi MISERICORDIA nel periodo di vigenza della convenzione (dalla data di stipula al 31/5/2016) pari a **km 10.000 (€ 0,60/Km)**.
Il prezzo del rimborso kilometrico potrà essere soggetto a rivalutazione trimestrale.
- 13) La U.S.L., inoltre, dà la propria disponibilità ad effettuare i corsi di formazione (alcune lezioni teorico pratiche e BLS/D) tramite il proprio Centro di Formazione Professionale.
- 14) Annualmente la Misericordia produrrà alla U.S.L. copia sottoscritta sotto la sua esclusiva responsabilità del rendiconto delle spese sostenute per l'attività convenzionata al fine di dimostrare il

totale impiego delle somme ricevute per i fini della presente convenzione

15) I pagamenti a favore della MISERICORDIA saranno effettuati mediante versamento su Conto Corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Presidente, agli atti della U.S.L, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione. Il Presidente si obbliga a comunicare alla Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 ogni modifica dell'autocertificazione presentata.

16) La MISERICORDIA produrrà alla Centrale Operativa Trasporti entro il 5 di ogni mese il riepilogo mensile dell'attività del mese precedente. Ogni eventuale ritardo nel pagamento delle fatture dovuto al superamento del limite temporale previsto per la consegna del riepilogo, verrà attribuito al vettore ritardatario. In particolare:

- I riepiloghi dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
- Dovranno essere suddivisi, a seconda dell'autorizzazione, tra Ospedale e Territorio come segue:
 - Ospedale (Dimissioni ospedaliere);
 - Distretto (ricoveri programmati e trasporto c/o ambulatori specialistici, trasporto c/o Centri di riabilitazione, trasporti disabili minori afferenti allo SREE);
- I riepiloghi relativi ai trasporti autorizzati dal Distretto dovranno essere distinti per Centri di Salute come segue:
 - Ricoveri programmati e trasporto per ambulatori specialistici
 - Trasporto verso Centri e Servizi di Riabilitazione

- Trasporti autorizzati dallo SREE

- Nel caso in cui, con particolare riferimento ai disabili minori e adulti, che accedono ai Centri di Riabilitazione, alcuni trasporti potessero essere effettuati, anziché con ambulanza, con i pulmini attrezzati che potrebbero trasportare contemporaneamente più utenti che accedono allo stesso Centro o che hanno orari coincidenti per accedere ai servizi riabilitativi dei Distretti, i Responsabili dei Servizi Distrettuali indicheranno nell'autorizzazione quali potranno essere i trasporti multipli in modo da consentire il calcolo di un solo trasporto per più soggetti, considerando il chilometraggio dalla sede della MISERICORDIA all'abitazione più distante, ottenendo così la razionalizzazione della spesa.
- Le autorizzazioni ai trasporti e i fogli di viaggio dovranno essere debitamente firmati dal Sanitario della U.S.L. (appartenete al Centro di Salute o Ospedale) in originale.

17) La MISERICORDIA si impegna a comunicare alla Usl ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine la Usl comunicherà le direttive impartite ai propri servizi.

18) Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la MISERICORDIA si avvale di personale che non è in situazione di incompatibilità con la U.S.L.

19) Alla MISERICORDIA sono forniti, di volta in volta, i nominativi dei pazienti/utenti che usufruiranno del servizio di trasporto sanitario nonché l'elenco delle Strutture dove ciascuno di essi dovrà essere condotto. Per tali motivi la MISERICORDIA, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:

- a) individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;
- b) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti, anche attraverso controlli periodici;
- c) non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;
- d) non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;
- e) rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigenza del presente incarico sia per tutto il tempo

successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;

- f) consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
 - g) evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda U.S.L. per gli adempimenti di competenza;
 - h) assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistemistica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.
- 20) Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia.
- 21) La presente convenzione ha effetto **dalla data di stipula** fino al **31/5/2016**. In ogni caso la convenzione è prorogabile alla scadenza a semplice richiesta della U.S.L. per un periodo massimo di giorni 90.
- 22) Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'onori della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi, nonché nel capo VII del vigente codice civile (art. 1678 e segg.)
- 23) Per quanto previsto all'art. 2 di seguito si indicano le zone di affidamento non esclusivo del servizio e le relative note:

L'ambito territoriale di **TAVERNELLE e VALNESTORE (Comuni di Piegaro, Panicale, Fontignano, Castiglione della Valle e Montepetriolo).**

Parco automezzi: - Ambulanza tipo A1 n. 1
- Automezzo trasporto disabili n. 2

- 24) Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione.
- 25) Ai fini fiscali si dichiara che il valore iniziale stimato dei rimborsi spese previsti nel periodo di vigenza della convenzione (dalla data di stipula al 31/5/2016) è pari ad **€ 6.000,00** e che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato, è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della legge 11/8/1991 n. 266.
- 26) La MISERICORDIA ha dichiarato sotto la propria responsabilità di essere provvisoriamente accreditata e si impegna ad osservare quanto previsto dall'art. 6 della DGRU n. 207 del 2/3/2015 "Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario in attuazione dell'art. 58, commi 4 e 6 della L. R. n. 18 del 12/11/2012", salvo ulteriori e diverse determinazioni che dovessero intervenire da parte della Regione Umbria.
- 27) La presente convenzione consta di n. 11 facciate interamente scritte e di righe scritte n. 15 nell'ulteriore ultima facciata escluse le sottoscrizioni ed è redatta in tre esemplari di cui uno per la US.L.

Umbria n. 1, uno per la Misericordia ed uno per la registrazione in
esenzione.

Letto , approvato e sottoscritto

Per la USL Umbria n. 1

Per la MISERICORDIA

il Direttore Generale

Il Governatore

Dott. Giuseppe Legato

Sig. Maurizio Baldini

*La MISERICORDIA dichiara espressamente di conoscere ed
accettare quanto previsto agli artt. 17, 20 e 23*

.....per la MISERICORDIA

*La MISERICORDIA, consapevole delle sanzioni penali cui
andrebbe incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la
propria responsabilità, ai fini della esenzione dall'imposta di registro
e di bollo ai sensi dell'art. 8 della l. 266/91, che la presente
convenzione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dei fini
solidaristici per i quali l'organizzazione stessa risulta costituita.*

.....per la MISERICORDIA